

**Allegato " A " repertorio n. 72594/33957
Notaio Antonino Ferrara**

STATUTO
"FONDAZIONE ARRIGO E PIA PINI
ENTE FILANTROPICO - ENTE DEL TERZO SETTORE"
in breve
"FAPP ENTE FILANTROPICO ETS"
con sede in Milano, Via dei Chiostri n. 1

Articolo 1
Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ARRIGO E PIA PINI ENTE FILANTROPICO – ENTE DEL TERZO SETTORE" con sede in Milano, Via dei Chiostri n. 1.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "FAPP ENTE FILANTROPICO ETS.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente Filantropico - Ente del Terzo Settore o Ente Filantropico ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Articolo 2
Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito dell'assistenza sociale, e si propone lo scopo di assistere giovani, bambini e ragazzi in situazione disagio o svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, continuando così l'opera degli antenati della famiglia Pini, fra i quali Gaetano Pini e Paolo Pini, mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

Articolo 3
Attività di interesse generale

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate ovvero delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della leg-

ge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- sostenere e finanziarie progetti ed organismi che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa presentazione dei progetti e successiva rendicontazione alla Fondazione medesima dell'impiego delle risorse in relazione agli stessi;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- istituire premi e borse di studio;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere, organizzare e svolgere attività di ricerca e prevenzione, seminari, corsi di formazione, progetti educativi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle atti-

vità di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Articolo 6

Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

Articolo 7

Patrimoni destinati

Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 8

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento econo-

mico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge. Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 9

Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Fondatori

Sono Fondatori, in quanto discendenti del dott. Arrigo Pini, le Signore Veronica Renata Maria Pini e Micaela Jessica Elvira Pini.

Ciascun Fondatore dovrà designare, anche per via testamentaria, persona o ente destinati a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Articolo 11

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) l'Organo di Controllo.

E' ufficio della Fondazione, ove opportuno, il Segretario.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Articolo 12

Consiglio d'Amministrazione

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente.

La sua composizione è la seguente:

- a) i Fondatori, vita loro durante, salvo rinuncia, di cui uno con funzione di Presidente ai sensi dell'art. 13;
- b) fino a sette membri nominati dai Fondatori di comune accordo; detti membri possono essere nominati anche in tempi diversi, purché nel corso del medesimo periodo di mandato del Consiglio, rimanendo essi in carica sino alla scadenza del mandato consiliare all'interno del quale sono nominati, così come infra definito.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, potrà cooptare fino ad altri due membri scegliendoli tra soggetti particolarmente utili o di prestigio per l'attività della Fondazione. In tal caso il Consiglio sarà composto da undici membri.

I membri del Consiglio d'Amministrazione sub lettera b), secondo comma del presente articolo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo all'insediamento del Consiglio e possono essere confermati.

Ad eccezione dei Fondatori, il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
- b) approvare il regolamento della Fondazione proposto, ove opportuno, dal Presidente;
- c) approvare deleghe di funzioni ai Consiglieri, con propria deliberazione adottata nelle forme di legge e debitamente depositata;
- d) istituire, ove opportuno, il Comitato Scientifico della Fondazione, determinandone numero dei componenti, durata nella carica, modalità di funzionamento e compiti;
- e) procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi, che comportino oneri per la Fondazione;
- f) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- g) deliberare in merito alla trasformazione, scissione e fusione della Fondazione;
- h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- i) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non

si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non l'utilizzo di mezzi idonei, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario; la convocazione dovrà essere ricevuta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia almeno un Fondatore. In entrambe le ipotesi le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione, fusione, scissione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 13

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione e del Consiglio d'Amministrazione è il Fondatore Signora Veronica Renata Maria Pini, vita natural durante, salvo rinuncia, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 secondo comma del presente statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, in particolare, nomina, ove opportuno, il Vice Presidente, scegliendolo nell'ambito del Consiglio d'Amministrazione, nonché il Segretario della Fondazione, determinandone all'atto della nomina compiti, funzioni, natura del rapporto e durata nella carica. Il Segretario può essere revocato in ogni momento.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 14

Organo di controllo

I Fondatori, con deliberazione comune adottata all'unanimità, nominano un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, Fondatori provvederanno, con deliberazione comune adottata all'unanimità, alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Detta nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.

Articolo 15

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

F.to

Veronica Renata Maria Pini

Antonino Ferrara notaio